

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 7 gennaio 2013*)

Segue decreto n. \_\_\_\_

**Oggetto:** Casa di Cura INI divisione Città Bianca con sede operativa in Veroli (Fr), via Foiano, 4 gestita dalla Società "Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.a. a socio unico" (P.IVA 01009381003). Ampliamento accreditamento istituzionale, ex art. 8-quater D.Lgs. 502/92, prestazioni terapia radiante – radioterapia oncologica – categoria B (cod. 70).

***IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA***

**VISTI:**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, e ss. mm. e ii.;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014 con la quale l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "*Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto "*Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro*";
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 e, in particolare, l'art. 13, comma 14;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0087 del 18.12.2009 avente ad oggetto "*Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012*";
- la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto "*Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. 4/2003*";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l'altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- la legge regionale n. 7 del 14/07/2014;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014 che approva i Programmi Operativi 2013-2015;

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 7 gennaio 2013)

Segue decreto n. \_\_\_\_

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U00166 del 9/5/2013 concernente “*Provvedimento di conferma e rilascio del titolo autorizzativo e di accreditamento istituzionale definitivo alla Casa di Cura Città Bianca, ubicata in Via Foiano, 4 – 03029 Veroli (FR), gestita dall’Istituto Neurotraumatologico Italiano SpA (P. IVA 01009381003), con sede legale in Via Torino, 122 – 00184 Roma*”;

**PRESO ATTO** dell’istanza di “*Ampliamento del titolo di Accreditamento Istituzionale per l’attività di radioterapia oncologica ambulatoriale – Casa di Cura INI divisione Città Bianca*” acquisita con prot. n. 396803 del 4 luglio 2014;

**TENUTO CONTO** che con nota regionale prot. 396803 del 9.7.2014 l’Area Autorizzazione e Accreditamento ha chiesto al Dipartimento di Prevenzione della AUSL Frosinone di effettuare la verifica del possesso degli ulteriori requisiti di accreditamento per l’erogazione di prestazioni di cod. 70 – terapia radiante – radioterapia oncologica – categoria B, presso la predetta Casa di Cura, ai sensi dell’art. 8-quater del Decreto Legislativo n. 502/1992, già in possesso della conferma del titolo autorizzativo in virtù del DCA U00166/2013;

**VISTA** la nota prot. n. 19033 del 23 dicembre 2014, acquisita al protocollo regionale in data 12 gennaio 2015 con prot. n.10603, il Direttore Generale dell’Azienda USL Frosinone, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del R.R. n. 2/2007, ha espresso parere “*favorevole per l’ampliamento del titolo di accreditamento istituzionale, relativamente alla funzione di radioterapia oncologica – categoria B – della Casa di Cura INI Città Bianca – via Foiano, 4 – Veroli, a condizione che con l’aumento del numero delle prestazioni erogate venga parallelamente garantita la copertura dei turni del personale Medico di radioterapia nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 66/2003*”;

**TENUTO CONTO** che con DGR n. 557/2002, avente ad oggetto “*Assistenza sanitaria erogata in forma indiretta*”, è stata riconosciuta la prosecuzione dell’assistenza sanitaria in forma indiretta, tra l’altro, anche per le prestazioni ambulatoriali di terapia radiante ai pazienti affetti da patologie neoplastiche usufruite presso strutture private autorizzate e non accreditate;

**TENUTO CONTO** che con DCA n. U00031/2010, avente ad oggetto “*Revoca D.G.R. n. 557 del 03.05.2002 assistenza sanitaria erogata in forma indiretta*” la Regione Lazio, con decorrenza dal 30 aprile 2010, provvedeva a revocare la sopra richiamata DGR;

**PRESO ATTO** che l’Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.A. proponeva ricorso (R.G. 3766 del 2010) per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia del DCA 31/2010, nonché di ogni altro atto presupposto;

**TENUTO CONTO** che con Decreto n. 1896 del 29 aprile 2010 il TAR Lazio – Sezione Terza Quater in via d’urgenza accoglieva “*l’istanza di sospensione del decreto commissariale 1 aprile 2010 n. 31 fino alla trattazione dell’incidente cautelare alla Camera di Consiglio*” intendendo che “*non improbabile il rischio che i pazienti (dato il breve periodo di tempo intercorso tra l’adozione del decreto e la data della prevista cessazione della suddetta forma di assistenza indiretta) non abbiano la oggettiva possibilità di proseguire altrove il programma di terapie radianti per patologie, neoplastiche*”;

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 7 gennaio 2013)

Segue decreto n. \_\_\_\_

**PRESO ATTO** che con successiva ordinanza n. 826 del 20 maggio 2010 l'On.le Tribunale adito ha accolto l'istanza di sospensione del DCA n. U0031/2010, ritenendo che nello stesso *"non si rinvencono specifici elementi cognitivi a sostegno della affermazione che allo stato attuale la domanda di prestazioni ambulatoriali di terapia radiante ai pazienti affetti da patologie neoplastiche può essere soddisfatta presso strutture pubbliche ed equiparate"*, rilevando altresì *"che le patologie neoplastiche richiedono, all'evidenza, cicli di terapie con scansioni temporali indifferibili per ragioni di obiettiva urgenza e, quindi, non compatibili con liste di attesa"*;

**TENUTO CONTO** che con Decreto n. U00313 del 4 luglio 2013, avente ad oggetto *"Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per Prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale D.M. 18.10.2012"* si è reso *"necessario che nell'anno 2014, al completamento del processo di accreditamento istituzionale e del riordino della rete laboratoristica, la regione valuterà l'opportunità di estendere l'erogabilità di tutte le prestazioni del nomenclatore a tutti i soggetti privati accreditati, ferme restando la sussistenza dei dovuti requisiti di accreditamento di cui alla vigente normativa verificati in sede di accreditamento istituzionale e le risorse destinate al settore"*, estendendo pertanto tale possibilità di erogazione anche alle prestazioni ambulatoriali della branca di radioterapia (cod. 70);

**TENUTO CONTO** che con nota prot. n. 130053 del 09/03/2015 l'Area Autorizzazione e Accreditamento ha richiesto al Dirigente dell'Area Programmazione Rete Ospedaliera (Pubbliche-Privata, Policlinici Universitari) nonché al Dirigente dell'Area Programmazione Servizi Territoriali e delle Attività Distrettuali e dell'Integrazione Socio-Sanitaria e Umanizzazione, in virtù delle disposizioni sopra richiamate ed allo scopo di concludere il procedimento, di *"trasmettere il previsto parere di compatibilità rispetto al fabbisogno, all'interno del territorio in questione, di prestazioni di cod. 70 – terapia radiante – radioterapia oncologica – categoria B"*;

**PRESO ATTO** della nota prot. n.195787 del 10/04/2015, pervenuta il 13/04/2015 con prot. 199428, con cui i Dirigenti preposti, a riscontro della sopra citata, hanno ritenuto *"che l'istanza sarà oggetto di puntuale valutazione nel corso della riunione del 14 aprile p.v. del Gruppo di Lavoro Tecnico istituito, con Determinazione Dirigenziale n.G06187/2014 a supporto dell'amministrazione regionale per le attività previste nei Programmi Operativi 2013-2015 sulla Rete Oncologica"*;

**PRESO ATTO** della nota prot. n.208912 del 16/04/2015, pervenuta il 20 aprile 2015 con prot. n. 214329, con cui il dirigente dell'Area Programmazione Rete Ospedaliera *"conferma che in base al documento dell'Istituto Superiore di Sanità ed al lavoro su Lancet Onchology il fabbisogno di acceleratori lineari per radioterapia è pari a 7/8 per milione di abitanti. Pertanto nell'area della provincia di Frosinone il fabbisogno di tali apparecchiature sarebbe pari a quattro. Ad oggi risultano due acceleratori lineari a Sora e da una verifica effettuata con l'Area investimenti in edilizia sanitaria, HTA e nucleo di valutazione non risultano richieste di nuove installazioni da parte della ASL di Frosinone"*;

**VISTO** il D.Lgs 502/92 avente ad oggetto *"Riordino della Disciplina in Materia Sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 Ottobre 1992 n. 421"* ed in particolare l'art. 8 quater:

- comma 1 secondo cui *"L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro"*

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 7 gennaio 2013)

Segue decreto n. \_\_\_\_

*funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti”;*

- nonché il comma 7, secondo cui *“Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso”;*

**RITENUTO** in virtù del parere favorevole espresso dal Direttore Generale dell'Azienda USL Frosinone, prot. n. 19033 del 23 dicembre 2014, di dover concludere il procedimento, avviato con istanza pervenuta con prot. 386389 del 04/07/2014, rilasciando l'ampliamento dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii, alla Società “Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.a. a socio unico” (P.IVA 01009381003), in persona del Legale Rappresentante Sig.ra Nadia Proietti, per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali di “Radioterapia Oncologica – categoria B (cod.70)”, branca già autorizzata all'esercizio con D.C.A. U00166 del 9/5/2013, presso il presidio sanitario “Casa di Cura INI - divisione Città Bianca” con sede operativa in Veroli (Fr), via Foiano, 4

**DECRETA**

per le motivazioni richiamate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, di dover concludere il procedimento, avviato con istanza pervenuta con prot.386389 del 04.07.2014, ed in virtù dell'attestato di conformità rilasciato dalla ASL FR con prot.19033 del 23 dicembre 2014, rilasciando l'ampliamento dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii alla Società “Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.a. a socio unico” (P.IVA 01009381003), in persona del Legale Rappresentante Sig.ra Nadia Proietti, per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali di “Radioterapia Oncologica – categoria B (cod.70)”, branca già autorizzata all'esercizio con D.C.A. U00166 del 9.5.2013, presso il presidio sanitario “Casa di Cura INI - divisione Città Bianca” con sede operativa in Veroli (Fr), via Foiano, 4.

Il presente provvedimento di accreditamento istituzionale è rilasciato, in via provvisoria, per un periodo di 6 mesi, termine entro il quale la Asl di Frosinone dovrà procedere alla verifica del volume di attività svolta e della qualità dei suoi risultati.

Il presente provvedimento sarà trasmesso, tramite P.e.c. al Legale Rappresentante della struttura nonché all'AUSL di Frosinone, alla quale si dà mandato sin d'ora di procedere alla verifica sopra richiamata ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli “Accordi contrattuali” di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992.

L'azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U00090 del 10.11.2010 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 7 gennaio 2013)

Segue decreto n. \_\_\_\_

Si richiama l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni che dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura, relativamente all'autorizzazione, è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV R.R. n. 2/2007 e s.m.i., e relativamente all'accREDITAMENTO è tenuta a quanto previsto dal capo III della Legge regionale n. 4/2003.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

